



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI - TORINO

**Bando per l'elezione del Direttore
dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
TRIENNIO 2019 - 2022**

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n.508;
- VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 che ha approvato il regolamento sui criteri di l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO** Decreto direttoriale n. 1032 del 28 maggio 2019 di approvazione dello Statuto di autonomia dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
- SENTITO** il Consiglio accademico nella seduta del 15/05/2019

DECRETA

la seguente disciplina per le elezioni del Direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

Art. 1

(Indizioni delle elezioni per la presentazione delle candidature)

1. Le elezioni del Direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino per il triennio, 2019- 2022 sono indette presso la sede dell'Accademia Albertina delle Belle Arti in Torino, Via Accademia Albertina n.6, per i giorni **21 e 22 OTTOBRE 2019**.
Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
2. Le candidature indirizzate alla Direzione Amministrativa, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, a pena di decadenza entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando, corredate dal curriculum artistico-professionale del candidato.
Nel caso in cui, per la presentazione della candidatura, ci si avvalga del mezzo postale, farà fede il timbro postale.
3. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Accademia Albertina il candidato Direttore indica, contestualmente alla presentazione della candidatura, un Vice-Direttore scelto tra i docenti di ruolo, che lo supplisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo – Commissione elettorale)

1. Ai sensi dell'art.13 dello Statuto dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, il Direttore è eletto dai docenti di prima e seconda fascia dell'Istituzione, tra i docenti di prima fascia, anche di altre analoghe Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti col regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a), Legge 508.
In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono i seguenti:
 - a) che abbiano maturato in qualità di docente di prima fascia un servizio effettivo di almeno 6 anni (sei) anni di servizio a tempo indeterminato nelle Accademie di Belle Arti di Stato;
 - b) che abbiano maturato esperienza di Direzione, acquisita anche in ambiti interdisciplinari e internazionali;
 - c) che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena.
2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione del candidato.
3. La valutazione curriculare dagli aspiranti alla direzione sarà operata da una Commissione, nominata dal Direttore in carica, composta da:
 - due Docenti dell'Accademia con maggiore anzianità di servizio
 - un Direttore di Accademia di Belle Arti statale in carica con esperienza di almeno 2 mandati.Non può far parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato. In tal caso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura
La predetta commissione si riunirà entro il 3 ottobre 2019 presso la sede dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. La Commissione elettorale verifica la correttezza delle candidature, accerta la sussistenza dei requisiti e dispone l'affissione all'albo dei candidati in ordine alfabetico.
4. Le candidature ammesse ed i curricula dei candidati sono affissi all'albo dell'Accademia Albertina di Belle Arti entro il 2 ottobre e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 3

(Elettorato attivo)

1. Ai sensi dell'art 6 comma 2 del D. P.R. 28 febbraio 2003 l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore dell'Accademia spetta:
 - a) ai docenti di prima e seconda fascia in servizio su cattedre e posti in organico appartenenti all'Accademia Albertina di Torino alla data dell'elezione con contratto a tempo indeterminato;
 - b) ai docenti a tempo indeterminato in servizio presso questa Accademia appartenenti ad altre Istituzioni, che abbiano formalmente optato di esercitare il loro diritto di voto presso l'Accademia di Belle Arti di Torino;
 - c) ai docenti a tempo determinato su cattedre e posti vacanti in organico, nominati sino al termine dell'attività didattica.
2. La Direzione Amministrativa dell'Accademia provvederà, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando delle elezioni, a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da affiggere all'albo dell'Accademia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI - TORINO

3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate alla Direzione Amministrativa fino a tre giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore amministrativo provvede con atto scritto, sentendo ove occorra la Commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

**Art. 4
(Commissione di seggio)**

1. Alle operazioni elettorali soprintende una Commissione di seggio composta da tre docenti scelti tra i professori, che non facciano parte della commissione elettorale, con maggiore anzianità di servizio, svolto presso l'Accademia Albertina. A parità di servizio prevalgono i docenti più anziani di età. Detta commissione è nominata dal Direttore in carica.
2. La Commissione di seggio individua al proprio interno il presidente; si avvale di un segretario verbalizzante e, ove necessario, della consulenza del Direttore Amministrativo.
3. Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate a cura della Commissione stessa.
4. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse.
5. Non può far parte della Commissione di seggio chi si presenta come candidato. In tal caso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

**Art. 5
(Modalità di voto)**

1. Il voto è personale, diretto e segreto.
2. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, sarà consegnata una scheda elettorale con i nomi dei candidati scritti entro apposito rettangolo. La scheda viene precedentemente controfirmata dai componenti della Commissione di seggio.
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la segretezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza apponendo una X o una barra o una linea o un segno sul nome del candidato prescelto.
4. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione di seggio nell'apposita urna.

**Art. 6
(Metodo d'elezione)**

1. Ai sensi dell'art.13 della Statuto dell'Accademia Albertina, il sistema elettorale adottato per l'elezione del Direttore è il sistema maggioritario (maggioranza assoluta): il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Tale votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto con arrotondamento per difetto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni e/o per l'elezione del candidato, si procede ad una seconda votazione giorno 24 ottobre dalle ore 10 alle ore 16. La seconda votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto con arrotondamento per difetto. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la metà (arrotondata per difetto) più uno delle preferenze espresse dai votanti. Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, verrà data preferenza ai candidati con la maggiore anzianità di servizio presso le istituzioni AFAM; in caso di ulteriore parità verrà data precedenza ai due candidati con la maggiore anzianità anagrafica.
3. Il giorno 25 ottobre dalle ore 10 alle ore 16, si procederà all'eventuale ballottaggio (considerato valido qualunque sia il numero di votanti) tra i due candidati di cui al punto 2; in caso di rinuncia di uno di essi si procede sostituendo il candidato rinunciataro con quello che lo segue nella graduatoria di voti ottenuti al secondo turno. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti. In caso di parità di preferenze verrà data precedenza al candidato con la maggiore anzianità di servizio presso le Accademie di Belle Arti statali; in caso di ulteriore parità verrà data precedenza al candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 7

(Modalità di scrutinio)

1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente della Commissione di seggio provvede, in seduta pubblica, procede ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
 - a) Numero dei votanti
 - b) Numero delle schede autenticate e non utilizzate

Compiute tali operazioni, il presidente di seggio procede alle operazioni di scrutinio delle schede; Sono nulle le schede che rechino scritte o segni diversi da quanto indicato nell'art.5; Sono bianche le schede che non recano alcun segno, secondo quanto indicato all'art.5;

Le eventuali controversie in merito alla validità del voto sono risolte seduta stante dalla Commissione di seggio, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Nel verbale sono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato ed il numero di schede nulle o bianche.

Il verbale riporta altresì: numero delle schede scrutinate; numero degli elettori che hanno votato; numero delle schede elettorali eventualmente non utilizzate; numero delle schede elettorali eventualmente sbagliate.

I verbali della Commissione elettorale sono pubblicati all'albo dell'Accademia Albertina di Torino a termini di legge.

2. Il Presidente della Commissione di seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla consegna dei verbali e alla comunicazione dei risultati al Direttore in carica che invia al Ministero gli atti necessari il nome del candidato designato quale Direttore a seguito delle operazioni di voto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

**Art. 8
(Modalità di pubblicità)**

1. Il presente decreto viene pubblicato all'albo dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, inserito nel sito web Istituzionale al fine di garantire la massima diffusione del bando e inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. La Direzione amministrativa è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

**Art. 9
(Norme transitorie e finali)**

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate perché contestate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio e consegnate a alla Direzione Amministrativa.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Prot. n° 2873
Torino, 27 agosto

Il Direttore
Prof. Salvatore Bitonti

SCADENZARIO

Entro venti giorni dalla pubblicazione del bando l'amministrazione affigge all'albo l'elenco degli aventi diritto al voto.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando devono essere presentate le candidature.

Entro il 3 **ottobre** la Commissione elettorale pubblica all'albo i candidati, dopo averne verificato i requisiti.

Votazioni 21 e 22 ottobre

Eventuale seconda votazione **24 ottobre**

Eventuale ballottaggio **25 ottobre**